

SERVIZIO VOLONTARIO EMERGENZE PLODN SVEP ODV

**Codice fiscale 92018380250
BORGATA Bach 169 – 33012 SAPPADA UD**

VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE DELL'ASSEMBLEA

PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO PER RUNTS UFFICIO FRIULI VENEZIA GIULIA

{Esente imposta di bollo e di registro art. 82 corn.mi 3 e 5 d.lgs n.117/2017}

Nella data 14 aprile 2025, alle ore 18.30, presso la Sala Consigliare del Comune di Sappada, in Borgata Bach a Sappada (UD), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) adeguamento dello statuto come da richiesta RUNTS – Ufficio Friuli Venezia Giulia**
- 2) varie ed eventuali.**

Sono presenti, in proprio e con delega, 37 soci su 40.

Il Presidente Rossa Marco dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria Benedetti Fasil Daniela. Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui la nostra associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto in quanto richiesto dall'ufficio RUNTS – Friuli Venezia Giulia.

Il Presidente apre la discussione, spiegando che dopo aver inviato al RUNTS lo statuto modificato con l'Assemblea del 24 marzo 2025, l'ufficio preposto ha riscontrato delle non conformità al D.lgs.117/2017 e in particolare l'ART. 1 – ART. 2 e ART. 7

Il Presidente illustra le variazioni richieste che consistono in:

Art. 1: la sede dell'associazione può essere trasferita senza che ciò comporti modifica statutaria solo nel caso in cui la stessa rimanga nel medesimo comune;

- Art. 2: non risultano chiari quali siano gli scopi dell'associazione. Sul punto si segnala che, in virtù di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con circolare n. 20, di data 27.12.2018, le associazioni iscritte al RUNTS devono rispettare un generale

SERVIZIO VOLONTARIO EMERGENZE PLODN SVEP ODV

Codice fiscale 92018380250
BORGATA Bach 169 – 33012 SAPPADA UD

principio di trasparenza in relazione ai fini perseguiti (che devono essere in armonia con la natura dell'ente) e alle attività svolte, in modo da garantire la massima consapevolezza nel socio che aspirasse partecipare all'Associazione su quella che è l'attività realmente ed attualmente svolta dall'ente stesso. Ciò si traduce nel dovere per l'ente di indicare puntualmente nello statuto fini e scopi dell'associazione, preventivamente rispetto all'indicazione delle attività ex art. 5 CTS che intende svolgere e alle modalità con cui intende concretamente realizzarle;

- Art. 7: non vi è alcuna disciplina del *quorum* costitutivo relativamente alle ipotesi di trasformazione, fusione e scissione. Si ricorda che detta ipotesi deve essere disciplinata a meno che l'ente non escluda espressamente nello statuto le già menzionate operazioni straordinarie. Si consiglia dunque di inserire le operazioni di trasformazione, fusione e scissione o nel paragrafo relativo alla modifica dello statuto o in quello relativo allo scioglimento dell'ente.

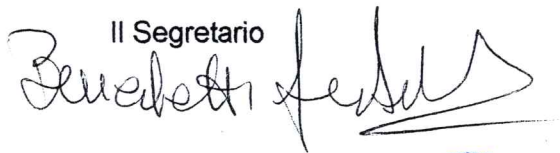
Dopo discussione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale viene approvato dall'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci da altresì mandato al Presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente da presentare all'Agenzia delle Entrate.

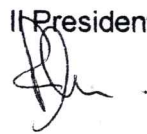
Viene data altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici e inviare lo statuto al Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 19.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO a TOLMEZZO il 18 APR. 2025
Al N° 57 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € Esaur
consegnato in pari data

Il Funzionario
Marisa Gardel

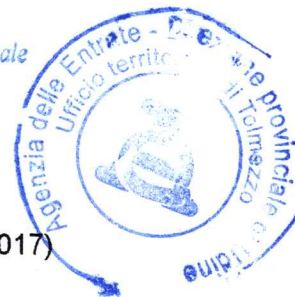
Segretario Provinciale
GROSSI ROBERTO

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

SERVIZIO VOLONTARIO EMERGENZE PLODN - SVEP ODV

(Esente imposta di bollo e di registro art. 82 commi 3 e 5 d.lgs n.117/2017)



ART.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civ17e* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"SERVIZIO VOLONTARIO EMERGENZE PLODN - SVEP - ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di *Sappada* e con *durata illimitata*.

La sede dell'associazione può essere trasferita senza che ciò comporti modifica statutaria, solo nel caso in cui la stessa rimanga nel medesimo comune. Dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione con raggiunta unanimità.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione persegue lo scopo di:

Assistere e trasportare gli infermi, compresa assistenza e consulenza alle persone residenti e non residenti in stato di bisogno, compiendo tutte le opere dirette al conforto degli ammalati ed infortunati senza distinzioni di sorta;

Promuovere iniziative volte a garantire assistenza e consulenza alle persone residenti e non residenti, in stato di bisogno;

Promuovere la cultura della prevenzione e formazione sanitaria.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

Intervenire negli infortuni pubblici e privati;

Prestare servizi infermieristici;

Organizzare eventi culturali quali manifestazioni, incontri, seminari, convegni, corsi di istruzione e qualificazione;

Affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associate dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associate ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Appartengono all'associazione le seguenti categorie di soci:

- Operativi, coloro che svolgono concretamente servizio di soccorso in nome e per conto dell'associazione con l'ausilio dei presidi messi a disposizione dalla stessa;
- Attivi, coloro che avendo perso le requisiti di socio operative, svolgono abitualmente mansioni di supporto all'associazione concordate annualmente con l'Organo di amministrazione;
- Benemeriti, coloro che per eccezionale diligenza e zelo abbiano concorso ad un maggior sviluppo e prestigio dell'associazione. Tale benemerenza deve essere riconosciuta dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione.

L'ammissione di socio è a tempo indeterminate, fermo restando il diritto di recesso.

Per i soci operativi vigono separati regolamenti interni emanati dall'Organo di amministrazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

l'Assemblea;
l'Organo di amministrazione;
il Presidente;
l'Organo di Controllo;
Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede della associazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sullo svolgimento delle attività diverse generali secondarie e strumentali.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno veto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, compreso il Presidente e comunque sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e possono essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono *scelti tra* le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne *l'iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* *sostituisce* il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(Vacanza di componenti e decadenza degli organi)

1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba essere reintegrato nella sua composizione, il subentro di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi consiglieri a copertura dei posti vacanti al fine di ricomporre il suo numero legale. Non è ammessa la cooptazione.
3. L'Organo di amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.
4. La decadenza dell'Organo di amministrazione comporta anche quella del presidente
5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi"

ART.11

(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del O. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.12

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART.13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART.16 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

Essa è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART.18 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordonato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.19 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.20
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART.21
(Responsabilità e assicurazione dell'associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residua)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*(Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.